

Illegittimità della costituzione di parte civile da parte del sostituto processuale espressamente delegato

Cassazione Penale – Sezione seconda – sentenza n. 22473 del 12/05/2016

La Corte di Cassazione, aderendo al recente orientamento già espresso con la sentenza n. 6184/2015, si discosta dalla precedente giurisprudenza sulla legittimità di costituzione di parte civile da parte del sostituto processuale all'uopo delegato.

Secondo un primo indirizzo giurisprudenziale, si riteneva fosse legittima la costituzione di parte civile depositata in udienza dal sostituto processuale nei casi in cui, nella procura speciale conferita al difensore di fiducia, fosse prevista la possibilità per lo stesso di nominare sostituti processuali, conferendo a questi ultimi gli stessi poteri del procuratore speciale(Cass. Pen. n. 5860/14).

Con la sentenza indicata in epigrafe, invero, l'orientamento è molto più restrittivo.

Il principio di diritto affermato è che il difensore munito di procura speciale, da lui stesso autenticata, non possa delegare al proprio sostituto processuale il potere di costituirsi parte civile nel processo penale in rappresentanza della persona offesa dal reato. Secondo quanto affermato con la sentenza n. 6814/2015, infatti, al fine di nominare sostituti processuali con la facoltà di costituirsi parte civile si renderebbe necessaria una procura speciale ad hoc redatta da un notaio o altro pubblico ufficiale ai sensi dell'art. 2703 c.c.

La presenza della persona offesa in udienza, invece, rende legittima la costituzione di parte civile anche in presenza di mero sostituto processuale.

